

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Sport e politiche per i giovani

D.d.s. 4 maggio 2017 - n. 4935

Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT E LA MONTAGNA

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26: «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna», ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la «promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita»;
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il «sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste», fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

Richiamata la d.c.r. n. X/640 del 24 febbraio 2015: «Linee guida e priorità d'intervento per la promozione della pratica motoria e dello sport in Lombardia nel triennio 2015 - 2017, in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» ed in particolare l'Asse 5, paragrafo 5.1 «Qualificazione degli impianti di risalita e delle piste da sci», nel quale sono previste misure di sostegno:

- agli investimenti sugli impianti a fune, sulle piste da sci e sugli impianti di innevamento programmato, finalizzati in particolare alla loro realizzazione, riqualificazione, ammodernamento, rifacimento e ampliamento, nonché all'incremento della sicurezza;
- ai costi di funzionamento delle stazioni sciistiche, quali ad esempio quelli connessi al fabbisogno energetico; finalizzati all'innevamento e snevamento, derivanti anche dai mutamenti delle condizioni climatiche;

Richiamato:

- Il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed in particolare il punto 144-6.1 «Sostegno ai comprensori sciistici e alle infrastrutture della montagna» ove è prevista una valorizzazione delle potenzialità e delle risorse del territorio montano, definendo azioni integrate di sostegno per i comprensori sciistici lombardi;
- Il Documento di Economia e Finanza regionale 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 novembre 2016, n. X/1315 «Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2016» che, nell'ambito delle «Politiche giovanili, sport e tempo libero», che prevede, tra l'altro «il sostegno al potenziamento dell'innevamento programmato ed alla gestione operativa degli impianti, con l'obiettivo di sostenere la riduzione dell'impatto economico degli extra costi a garanzia di un adeguato innevamento e garantire condizioni di sicurezza delle piste, anche in condizioni climaticamente avverse»;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con ap-

posito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ove è previsto che «nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali»;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h);

Viste le decisioni (UE) C (2002)599 fin in data 27 febbraio 2002 «Aiuto di Stato n. N 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin in data 14 dicembre 2004 «Aiuto di Stato n. N 476/2004 «Italia - Impianti a fune di Prada - Costabella», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale, impianti il cui finanziamento non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3 impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000;

Viste le d.g.r. n. 5500 del 2 agosto 2016 e n. 6000 del 19 dicembre 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto», primo e secondo provvedimento;

Richiamata la d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017 «Approvazione dei criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi», pubblicata sul BURL n. 18, S.O. del 03 maggio 2017, con la quale è stato approvato l'Allegato A «Criteri per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, contenuti nel documento allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale»;

Considerato che la d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017:

- ha demandato al dirigente competente della dg sport e politiche per i giovani, entro 60 giorni dall'approvazione di suddetta deliberazione, l'approvazione del bando, nel quale saranno definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;
- ha destinato all'attuazione dei contributi da essa previsti una dotazione finanziaria pari a 1.800.000 euro di cui al capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità (400.000 euro a valere sul Bilancio 2017; 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2018), fatta salva la possibilità di incrementare con provvedimento del Dirigente competente fino ad un massimo di 5 milioni di euro in caso di ulteriori disponibilità;

Vista la proposta di bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innestate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedi-

Serie Ordinaria n. 19 - Lunedì 08 maggio 2017

mento, nella quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A della d.g.r. X/6406 del 27 marzo 2017 e nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla d.g.r. X/5500 del 2 agosto 2016 «Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto»;

Ritenuto che i contributi, in attuazione della d.g.r. X/6406 del 27 marzo 2017, fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, debbano essere assegnati mediante l'applicazione della procedura ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione, articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Dato atto che il contributo richiesto:

- non è concesso alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- non è concesso ai soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:
 - Siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
 - Siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
 - Siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;

Dato atto che il finanziamento richiesto ai sensi del reg. (UE) 1407/2013 non è erogato alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (CE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

Dato atto che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- attestati di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- attestati di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 1589/2015;
- informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

Dato atto che, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti sopra riportati, l'impresa richiedente non potrà beneficiare dell'intero contributo chiesto ai sensi del presente provvedimento;

Visti:

- il decreto legge n. 244/2016 che, all'art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge

234/12, nonché l'art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, al 1 luglio 2017;

- la legge 5 marzo 2001, n. 57 ed il decreto Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, che definisce le nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001;

Dato atto che, nelle more dell'entrata in funzione del Registro Nazionale Aiuti (RNA), gli uffici competenti della Direzione Generale (Struttura Infrastrutture per lo Sport e la Montagna) garantiscono il corretto utilizzo della Banca Dati Agevolazioni (BDA) reingegnerizzata nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche ed integrazioni, sia nella fase di istruttoria, sia nella fase di concessione dei contributi;

Acquisito il parere del Comitato Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 14 luglio 2015, n. X/3839 espresso nella seduta del 3 maggio 2017;

Ritenuto quindi di procedere, in attuazione dei criteri stabiliti dalla d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017, all'approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di dover approvare, ai sensi della d.g.r. n. X/5500 del 2 agosto 2016, anche la scheda informativa tipo dei bandi regionali, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dalla citata d.g.r. n. X/6406 del 27 marzo 2017 (entro 60 giorni dall'approvazione della stessa);

Vista la comunicazione della struttura semplificazione e digitalizzazione in data 26 aprile 2017, in merito alla conclusione positiva della verifica preventiva di conformità del Bando, di cui all'Allegato F della d.g.r. n. X/6000 del 19 dicembre 2016;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Visti la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. Di approvare il Bando per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 1.800.000 euro di cui al capitolo 6.01.104.12002 «Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci», che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità: 400.000 euro a valere sul Bilancio 2017 e 1.400.000 euro a valere sul Bilancio 2018, fatta salva la possibilità di incrementare con provvedimento del Dirigente competente fino ad un massimo di 5 milioni di euro in caso di ulteriori disponibilità;

3. Di prevedere che il Bando ed i relativi contributi, fatti salvi i casi di non aiuto per interventi di rilevanza locale come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, siano attuati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione, articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli art. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. Di approvare, ai sensi della d.g.r. n. X/5000 del 2 agosto 2016, la scheda informativa, Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. Di dare atto che con successivi propri atti si provvederà agli adempimenti in materia di BDA richiamati nelle premesse;

6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il dirigente
Luca Ambrogio Vaghi

— • —